



Provincia di Padova  
Ufficio Elettorale

Prot. n. 533

Padova, 4 gennaio 2019

ATTO UFF. EL. N. 3/2019

Oggetto: Rinnovo del Consiglio Provinciale - Indicazioni sulle modalità per la presentazione delle candidature e delle liste.

**L'UFFICIO ELETTORALE**

**RICHIAMATE** le disposizioni relative al procedimento elettorale per il rinnovo del Consiglio Provinciale contenute nella Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTE** le Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale di cui alla Legge 56/2014 contenute nelle Circolari del Ministero dell'Interno n. 32/2014, n. 35/2014 e n. 38/2014;

**VISTI** i Decreti del Presidente della Provincia :

- reg. n. 187 del 18.12.2018 con il quale sono state indette - per il giorno 03 febbraio 2019 - le elezioni del Consiglio Provinciale di Padova;
- reg. n. 194 del 20.12.2018 con il quale è stato costituito l'Ufficio elettorale per le elezioni in parola;

**RILEVATO** che, con il precitato Decreto reg. n. 194/2018 è stata prevista la supplenza del Vice Segretario Generale, in caso di assenza o impedimento del Responsabile Ufficio elettorale;

**DATO ATTO** che il Responsabile Ufficio elettorale risulta assente in data odierna;

**VISTI** gli atti n. 1/2019 e n. 2/2019 dell'Ufficio elettorale;

**DATO ATTO** che il numero degli aventi diritto al voto (costituenti il corpo elettorale attivo) è pari a n. **1.386** e che il numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di Consigliere Provinciale non deve essere inferiore a n. **70** (almeno il 5% degli aventi diritto al voto).

Tutto ciò premesso,

**FORNISCE LE SEGUENTI INDICAZIONI**

**Dichiarazione di presentazione di una lista di candidati alla carica di consigliere**

La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati alla carica di Consigliere Provinciale viene effettuata sulla base del modello pubblicato nell'apposita sezione Elezioni Consiglio Provinciale

Struttura competente ex artt. 4 e 5 L. n. 241/90: Segreteria Generale  
Segretario Generale: dott.ssa Stefania Malparte

Per informazioni: tel. 049.820.1938/1101/1664 - fax 049.820.1235 - mail : segreteria.generale@provincia.padova.it

35121 Padova, Piazza Antenore nr. 3 Tel. 049/8201111 C.F. 80006510285 P.IVA 00700440282 www.provincia.padova.it  
Recapito posta : Provincia di Padova - Piazza V. Bardella nr. 2 35131 Padova - PEC : protocollo@pec.provincia.padova.it



Provincia di Padova  
Ufficio Elettorale

della home page del sito istituzionale. La dichiarazione deve essere accompagnata dalle dichiarazioni di accettazione delle candidature.

**Rappresentanza di genere delle candidature nella presentazione della lista**

Ai sensi dell'art. 1, comma 71, della L. n. 56/2014, nella lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore, qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

In ordine alla metodologia di arrotondamento si applica l'orientamento interpretativo di cui alla Sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 18.5.2016 n. 2071.

In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile.

**Soggetti sottoscrittori della lista**

- 1) sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali (Sindaci e Consiglieri Comunali in carica) come individuati con l'atto n.1 dell'Ufficio Elettorale;
- 2) i candidati Consiglieri non possono sottoscrivere la propria o altre liste di candidati alla medesima carica;
- 3) nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista a Consigliere Provinciale;
- 4) per ogni sottoscrittore va indicato nome, cognome, luogo e data nascita, il comune appartenente al territorio della provincia nel quale è stato eletto, con la specificazione della carica rivestita (sindaco o consigliere comunale) e gli estremi di un documento di identificazione in corso di validità;
- 5) la firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (vedi paragrafo successivo).

**Autenticazione delle sottoscrizioni**

In allegato al presente Atto, per formarne parte integrante, sono state redatte delle note da osservarsi per l'autenticazione delle sottoscrizioni delle candidature e delle liste.



Provincia di Padova  
Ufficio Elettorale

**Denominazione delle liste e contrassegno elettorale**

- 1) Ciascuna lista è identificata da una denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci e deve essere corredata da contrassegno elettorale di forma circolare al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel Consiglio della Regione Veneto. Qualora il contrassegno contenga tali simboli, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso da parte del presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'articolo 14 della legge 53/1990.
- 2) I contrassegni non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente usati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro riconsiderazione.
- 3) Il contrassegno dovrà essere presentato anche su supporto informatico in formato file non modificabile, come indicato nella modulistica.

**Soggetti che possono presentare una lista presso l'Ufficio Elettorale**

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati può essere effettuata da uno dei candidati designato alla carica di Consigliere Provinciale o da soggetto, delegato dai sottoscrittori la lista, indicato nell'apposita modulistica.

**Rappresentanti di lista**

Possono essere nominati fino al giorno delle elezioni e possono essere scelti anche fuori dal corpo elettorale purché siano in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei Deputati; per dimostrare tale qualità è sufficiente esibire al presidente del seggio la tessera elettorale.

Non è previsto alcun *quorum* di votanti per la validità delle elezioni e non è prevista alcuna maggioranza di voti validi per considerare valida l'elezione.

Il presente atto viene pubblicato nella sezione "Elezioni Consiglio Provinciale" al link in home page del sito istituzionale.



Il Responsabile Ufficio Elettorale *pro tempore*  
Dott.ssa Valeria Renaldin



Provincia di Padova  
Ufficio Elettorale

ALLEGATO ALL'ATTO UFFICIO ELETTORALE N.3/2019

### L'AUTENTICAZIONE IN GENERALE

L'autenticazione delle sottoscrizioni consiste nell'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).

### CONTENUTI DELL'AUTENTICAZIONE

Nell'attestazione devono essere indicati gli estremi del documento di riconoscimento, la data e il luogo dell'autenticazione, il nome e cognome del pubblico ufficiale nonché la relativa qualifica. In ultimo va quindi apposta la firma del pubblico ufficiale per esteso ed il timbro dell'ufficio.

### SOGGETTI COMPETENTI ALL'AUTENTICAZIONE

La Legge 21 marzo 1990 n. 53 all'articolo 14 comma 1 recita:

*“Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai [...] i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco”.*

### Si precisa che:

- Gli amministratori comunali nonché i funzionari incaricati dal Sindaco possono autenticare le firme esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui tali soggetti sono titolari (requisito della territorialità);
- I Consiglieri Comunali (che abbiano comunicato la propria disponibilità al sindaco) possono effettuare le autenticazioni anche se candidati alle elezioni, fermo restando il requisito della territorialità di cui sopra;
- I Consiglieri Provinciali che comunichino la propria disponibilità al Presidente della Provincia, possono effettuare le autenticazioni, anche se candidati alle elezioni;
- Il Presidente della Provincia può autenticare firme.

### AVVERTENZA

Il soggetto autorizzato ad autenticare NON può autenticare la propria sottoscrizione.